

ORDINANZA n. 01 del 24.05.2023
prot. E.P.R.C. n. 0657 del 24.05.2023

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Premesso che

- con deliberazione del presidente/commissario n. 20 del 23.09.2021 era siglato un accordo di cooperazione tra le Associazioni di Guardia Zoofile Ittiche Venatorie e Ambientali N.O.E.T.A.A. e A.N.T.A. per la tutela e il controllo dell'area protetta di competenza dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
- con processo verbale n° 02/2023 del 12.05.2023, assunto al prot. di questo Ente al n. 0646 del 23.05.2023, membri delle Associazioni di Guardia Zoofile Ittiche Venatorie e Ambientali N.O.E.T.A.A. e A.N.T.A. imputavano al sig. [REDACTED] [REDACTED] identificato in loco tramite documento di riconoscimento, la violazione delle "Norme di Salvaguardia"- L.R. 33/93 nel giorno 12.05.2023 in loc. Spiaggia Romana, Foce Centrale, Bacoli (Na).

Rilevato che l'abuso in parola, consistente in "Pesca in acque interne sprovvisto di licenza", è stato commesso in loc. LAGO FUSARO, Area di Riserva Generale Orientata e di Protezione del Parco Regionale dei Campi Flegrei, istituito con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003, con definizione di perimetrazione e zonizzazione e approvazione delle Norme di Salvaguardia.

Visto il punto 3.2.2 "Protezione della Fauna" delle Norme Generali di Salvaguardia nel quale è espressamente attestato il divieto di pesca: *"negli specchi e nei corsi d'acqua, fatta salva quella con singola canna nel rispetto delle specie e dei tempi stabiliti dai calendari annuali"*.

Dato atto

- che per detta violazione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/93 è prevista una sanzione amministrativa che va da € 258,23 a € 2.582,28 per ogni abuso commesso;
- che ai fini della determinazione della sanzione amministrativa da applicarsi, si è tenuto conto delle disposizioni del comma 2, art. 24 della L.R. 33/93.

Visto la Legge 394/91;

Visti gli artt. 24 e 25 della L.R. 33/93;

Vista la Deliberazione del Presidente/Commissario n. 18 del 03.09.2021;

Fatta salva ogni altra determinazione in merito da parte di altri Enti per la medesima violazione e a tutela degli interessi e del patrimonio gestiti da questo Ente

STABILISCE

che la sanzione amministrativa da comminarsi nei confronti del trasgressore, per l'abuso commesso, è di € 258,23 (euroduecentocinquatotto/23).

INGIUNGE

il sig. [REDACTED] in premessa generalizzato, il pagamento della sanzione amministrativa di complessivi € 258,23 (euroduecentocinquatotto/23), da effettuarsi mediante versamento presso:

Codice IBAN: **IT80X0100003245425300109292**

intestato a:

Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei

Causale: *Pagamento Sanzione Amministrativa, Ordinanza n. 01 – 2023*

Avverte

CHE avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni dalla notifica, da presentarsi al Presidente della Giunta Regionale della Campania, Via S. Lucia 81 – Napoli ed in copia a questo Ente;


CHE trascorsi trenta giorni senza che il trasgressore abbia provveduto al pagamento della sanzione o abbia prodotto ricorso, si procederà alla riscossione forzata secondo le norme e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

CHE il responsabile del procedimento è il dott. Massimo D'Antonio, funzionario di questo Ente, tel. 081 5233870 e-mail: segreteria@parcodeicampiflegrei.it – PEC: parcocampiflegrei@pec.it

Si notifichi a mezzo Raccomandata A/R.

Bacoli (NA), lì, 25.05.2023

Il Responsabile Amministrativo
DOTT. MASSIMO D'ANTONIO



V.to il Presidente
arch. Francesco Maisto

